

# Concordato, adesione tardiva senza sanzioni sull'acconto

## Nuove Faq delle Entrate

Verifica all'invio  
sul requisito dei debiti  
tributari e contributivi

**Lorenzo Pegorin**

**Gian Paolo Ranocchi**

Non è dovuta alcuna sanzione sulla maggiorazione del secondo acconto se il versamento della stessa avviene prima o contestualmente all'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb). È quanto chiarisce l'agenzia delle entrate in una delle Faq (la numero 4) pubblicate nella giornata di lunedì 9 dicembre, sul tema dell'adesione tardiva al Cpb tramite la dichiarazione integrativa.

L'Agenzia chiarisce infatti che la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell'acconto prevista dall'articolo 20, comma 2 del decreto sul Cpb (Dlgs 13/2024), è ravvisabile nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l'adesione al concordato preventivo biennale.

Pertanto qualora l'adesione avvenga nella finestra fra il 3 ed il 12 dicembre, la maggiorazione dell'acconto potrà essere versata senza alcuna sanzione qualora la stessa venga pagata prima o contestualmente all'invio della dichiarazione integrativa nella quale viene validamente manifestata l'adesione al concordato.

Nelle altre Faq pubblicate, di fatto, l'agenzia delle Entrate conferma quanto già anticipato sulle colonne di questo giornale.

Con la Faq numero 1 l'amministrazione finanziaria conferma che l'eventuale superamento del limite di 5mila relativi a debiti fiscali e previdenziali (con riferimento al 31 dicembre 2023) è da verificare al momento di invio dell'adesione. In altre parole il contribuente che, pur non possedendo al 31 ottobre 2024 il requisito richiesto dall'articolo 10, comma 2, del decreto Cpb, soddisfi lo stesso alla data in cui ha accettato o accetterà la proposta concordataria, potrà validamente fruire del concordato preventivo.

Con la Faq numero 2 viene chiarito che in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa "neutra" la cui sola modifica rispetto al modello originario consiste nella compilazione del solo quadro P (riga P10) non è dovuta alcuna sanzione.

Con la Faq numero 3 si specifica che la dichiarazione integrativa presentata dopo il 31 ottobre per aderire al concordato preventivo biennale, può anche correggere omissioni od errori perpetrati nella dichiarazione originaria, con l'unico limite che essa non deve comportare un minor gettito per le Entrate, rispetto alla dichiarazione inviata nei termini. In tale contesto resta ferma però l'applicazione delle sanzioni eventualmente ravvedibili secondo le nuove regole in vigore dal primo settembre scorso.

Con l'ultima Faq inserita nel paragrafo dedicato alle condizioni di accesso e cause di esclusione (articolo 10 e 11 del decreto Cpb) l'Agenzia chiarisce che ai fini del raggiungimento della soglia indicata all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto Cpb, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività, non rilevando, invece, le componenti di reddito integralmente o parzialmente detassate, come, ad esempio, le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d'impresa, oppure i dividendi percepiti nell'esercizio dell'attività d'impresa.